



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

70/2014
Maggio/09/2014 (*)
Napoli 20 Maggio 2014

L'Inps, con la circolare n° 57 del 6 maggio scorso, ha diramato alle proprie sedi le istruzioni operative per dare attuazione all'interpretato (autenticamente) art. 4-bis, comma 6, del decreto delegato 181/2000, c.d. "pluriefficacia della comunicazione (UNILAV)", mediante il D.L. 76/2013. Per l'effetto, il percettore di prestazioni previdenziali (ammortizzatori sociali) non è più tenuto a comunicare all'Istituto il proprio reimpiego.

L'art. 9, comma 5, del D.L. 76/2013 – convertito con modificazioni dalla legge 99/2013 – ha interpretato, in via autentica, la disposizione di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 181/2000.

Per l'effetto, dunque, **le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro "sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province".**

Considerato che la predetta interpretazione ha carattere autentico, essa incide su tutti i rapporti ancora in corso, con l'unica esclusione di quelli già definiti.

La portata pratica ed applicativa della suddetta interpretazione è di estrema importanza ed utilità.

Infatti, prima della suddetta novella, costituiva un *acquis* giurisprudenziale consolidato che la mancata comunicazione preventiva del lavoratore all'Inps di un suo temporaneo impiego gli facesse perdere (*recte* fosse motivo di decadenza), per l'intero periodo, del trattamento di integrazione salariale (*cfr.* art. 8 D.L. 86/88).

Parimenti, in caso di impiego subordinato remunerato – sia a tempo parziale che determinato – i lavoratori in mobilità potevano conservare l'iscrizione nelle liste a patto di darne comunicazione, entro i 5 gg. dalla rioccupazione, all'Inps. L'eventuale inosservanza avrebbe prodotto la cancellazione delle liste (*cfr.* 9, comma 1, della legge 223/91).

Oggi, invece, per effetto della disposizione in commento, la comunicazione UNILAV effettuata dal datore di lavoro esonera il percettore di una provvidenza previdenziale dall'effettuare la prescritta comunicazione all'Inps.

Il predetto obbligo (comunicazione all'Inps da parte del lavoratore), tuttavia, continua a sussistere in tutte le ipotesi nelle quali il datore non faccia, ovvero non sia tenuto a fare, la predetta comunicazione.

Ecco i casi per i quali permane l'obbligo a carico del lavoratore:

- a) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto **non è assoggettata all'obbligo della preventiva comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro** (es. pubblico impiego non privatizzato e le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa);
- b) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, sia

relativa **a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;**

- c) nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2 dell'art. 9-*bis*, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l'assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni.

In entrambe le suddette ipotesi, **la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore percettore** di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, dagli obblighi di cui all'art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e all'art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991.

Pertanto, **nei sopraelencati casi, qualora il lavoratore**, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia e indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, **si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione** sanciti dall'art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e dall'art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dell' art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, e dall'art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, **dovrà essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC